



COMUNE DI TRUCCAZZANO

Provincia di Milano

CAPITOLATO SPECIALE GARA ASSICURAZIONE TRUCCAZZANO LOTTO 2 GARANZIA INCENDIO

Compagnia Assicuratrice:

COMUNE TRUCCAZZANO
VIA SCOTTI 50
20060 TRUCCAZZANO (MI)
P.IVA: 05043880151

Premio Netto alla firma:	€
Accessori:	€
Tasse:	€
Premio Imponibile:	€
Premio Lordo alla firma:	€
Premio Netto rate successive:	€
Accessori:	€
Tasse:	€
Premio Imponibile:	€
Premio Lordo rate successive:	€
Effetto Polizza:	31/12/2013
Scadenza Polizza:	31/12/2016
Scadenza Prima Rata:	31/12/2014
Rateazione:	annuale

**DEFINIZIONI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE POLIZZA
INCENDIO DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO**

Assicurazione: Il contratto di assicurazione

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione

Società o Compagnia: L'impresa assicuratrice

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Premio: Il costo economico della polizza a carico del Contraente, da versare alla Società

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare.

Indennizzo: La somma economica dovuta dalla Società, in caso di sinistro, al Contraente e/o all'Assicurato e/o agli aventi diritto

Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi; si considera comunque incendio quello attivo o attivato all'interno di appropriato focolare e dallo stesso fuoriuscito

Franchigia: E' l'importo, se indicato in polizza, che in caso di sinistro rimane a carico del Contraente

Scoperto: La quota percentuale, se indicata in polizza, del danno indennizzabile che in caso di sinistro rimane a carico del Contraente

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1) VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso si verificano sostanziali mutamenti che possono far variare i rischi assunti al momento della stipulazione della polizza, il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società ed il premio, se necessario, sarà variato di comune accordo. La variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento si è verificato.

ART. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO – TERMINI DI RISPETTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato, alle scadenze stabilite e per tutta la durata del contratto, il premio e le relative imposte.

Il premio alla firma della presente polizza verrà pagato entro trenta giorni dalla data del ricevimento del presente contratto da parte dell'assicurato.

Per il versamento dei premi successivi la Società riconosce un termine massimo di 60 giorni dalla data convenuta; trascorso tale termine, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

ART. 3) FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto previa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R.

In tal caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 30 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte, nonché ogni altro onere di carattere tributario.

ART. 4) SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende automaticamente disdettato alla sua naturale scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti, salvo il prolungamento fino a sei mesi che viene richiesto dal contraente in attesa delle conclusioni della attività relative al collocamento delle nuove polizze assicurative tramite raccomandata R.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza del presente contratto.

In caso di attivazione del prolungamento alla Società Assicuratrice verrà riconosciuto dal contraente un rateo di polizza calcolato sulla base del premio in corso nell'ultimo anno contrattuale della polizza diviso per 360 e moltiplicato per i giorni della durata del prolungamento sopra citato.

ART. 5) TASSE – IMPOSTE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 6) RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dalle condizioni descritte in questa polizza di assicurazione e negli allegati della stessa, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

S'intendono, pertanto, abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate e/o richiamate.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

ART 7) MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo la firma dell'atto relativo.

ART. 8) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi eventuali rinnovi alla LIBRA BROKER di Giovanni B. Liberato, con sede in Melzo (MI) via Napoli 37, ISCRITTA AL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI PRESSO L'ISVAP AL N° B000013671.

Di conseguenza tutti i rapporti, tutte le comunicazioni e dichiarazioni concernenti la gestione del contratto avverranno per il tramite di detto Broker.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla LIBRA BROKER la quale tratterà con la Società Assicuratrice e, qualora la polizza sia in coassicurazione, informerà le Coassicuratrici.

La LIBRA BROKER è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso dei premi rilasciando apposita quietanza e, qualora la polizza sia in coassicurazione, provvedendo alla ripartizione dei premi stessi fra le compagnie Coassicuratrici.

Il compenso della LIBRA BROKER è a carico della Compagnia o delle Compagnie (in caso di coassicurazione) nei modi e nei termini degli usi e delle consuetudini del mercato assicurativo, prendendo come riferimento, quale soglia minima, la tabella delle provvigioni allegata, che ricalca le tabelle delle provvigioni allegata alle lettere d'intesa per la mediazione assicurativa, o di libera collaborazione, o di regolamentazione dei rapporti di collaborazione, che normalmente intercorrono fra le Direzioni delle Compagnie di Assicurazioni e i Mediatori in assicurazioni (Broker). Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del contraente o dell'Assicurato, alle Società di Assicurazione, si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alle Società di Assicurazione.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 9) PARTITE ASSICURATE

La Società assicura nei modi e nei termini descritti nell'oggetto dell'assicurazione, nelle estensioni di garanzie, nelle condizioni aggiuntive, nelle condizioni particolari, nelle condizioni che regolano l'assicurazione incendio e nelle condizioni generali di assicurazione riportate nella presente polizza di assicurazione, le seguenti partite:

ASSICURATO IL COMUNE DI TRUCCAZZANO (MI)

ASSICURANSI LE SEGUENTI PARTITE

- 1) **BENI IMMOBILI : 14.334.000,00** (quattordicimilionitrecentototrentaquattromila/00) Euro sopra Beni Immobili come descritti al Punto a) dell'art. 10 "descrizione dei beni assicurati", qui di seguito specificati per ubicazione, adibizione e valore assicurato:

ADIBIZIONE	UBICAZIONE	VALORE ASSICURATO
		BENI IMMOBILI
1.vecchia sede municipale, protezione civile, volontari sindacati e associazioni	via scotti 48	720.000,00
2. Sede Comunale uff comunali e uff vigilanza Urbano, sala riunioni e sala consiliare, biblioteca autorimessa/archivio	Via scotti 50	3.000.000,00
3. minialloggi per anziani ed portatori di handicap con cinque box per auto	via Lombardia	510.000,00
4. palazzina polifunzionale ambulatorio farmacia centro civico e mini alloggi	Via Anguissola	670.000,00
5. minialloggi per anziani e ambulatorio	vicolo delle scuole	450.000,00
6. centro civico	Via Manzoni	130.000,00
7.Ambulatorio comunale	Piazza Biagi	190.000,00
8. Centro sportivo con spogliatoi	Via L. Da Vinci	510.000,00
9. ambulatorio e dispensario	Via L. Gatti	130.000,00
10.Deposito materiale vario	via Lombardia	14.000,00
11.Minialloggi per anziani	via fratelli Ferrandi	220.000,00
12.Cimitero località Corneliano Bertario	Via Lodi strada dir. Per Comazzo Loc. corneliano Bertario	70.000,00
13.Cimitero località Cavaione	S.P. 39 Cerca Vecchia	70.000,00
14.Cimitero Truccazzano	S.P. n. 14 Rivoltana	70.000,00
15.Cimitero Albignano	S.P. n 104 via per Cassazno	70.000,00
16.centro sportivo con spogliatoi e docce	via A. Moro fraz Albignano	320.000,00
17.Centro Civico La Marianna" ,ambulatorio, palestra	Via Scotti/via Lombardia	320.000,00
18. Ponte sul canale muzzza	Sp n 14 Rivoltana	130.000,00
19.Fontana e arredo urbano	Piazza Roma	100.000,00
20. Centro sportivo con spogliatoi	Strada prov. 101 loc.Cavaione	40.000,00
21. piattaforma ecologica	Via Grandi loc. Cavaione	200.000,00
22. Ex scuola elementare e palestra scuola Loc Albignano	via pio xii fraz Albignano	300.000,00
23.Nuova Scuola elementare loc Albignano	ViaPio XII	1.500.000,00
24.scuola materna e cucina loc Albignano	via pio xii fraz albignano	450.000,00
25.scuola materna e mensa Truccazzano	Via quasimodo/via Leonardo Da Vinci	850.000,00
26.Scuola Media, palestra Comunale Truccazzano	Via Quasimodo	950.000,00
27. scuola elementare Truccazzano	Via Leonardo da Vinci	950.000,00
28. Fontana via del Santuario	Via del Santuario (lottizzazione Colli Rondolino soc. Libonia srl)	700.000,00
29. arredo urbano	tutto il territorio comunale	700.000,00
TOALE BENI MOBILI		14.334.000,00

- 1) **BENI MOBILI** 1.404.500,00 (unmilionequattrocentoquattromilacinquecento/00) Euro sopra tutti i contenuti di Beni Mobili come descritti al punto b) e al punto c) dell'art. 10 "descrizione dei beni assicurati", compreso quanto riposto sotto gli enti all'aperto, dei beni mobili qui di seguito specificati per ubicazione, adibizione e valore assicurato:

ADIBIZIONE	UBICAZIONE	VALORE ASSICURATO
		BENI IMMOBILI
1.vecchia sede municipale, protezione civile, volontari sindacati e associazioni	via scotti 48	51.000,00
2. Sede Comunale uff comunali e uff vigilanza Urbano, sala riunioni e sala consiliare, biblioteca autorimessa/archivio	Via scotti 50	590.000,00
3. minialloggi per anziani ed portatori di handicap con cinque box per auto	via Lombardia	
4. palazzina polifunzionale ambulatorio farmacia centro civico e mini alloggi	Via Anguissola	
5. minialloggi per anziani e ambulatorio	vicolo delle scuole	
6. centro civico	Via Manzoni	
7.Ambulatorio comunale	Piazza Biagi	
8. Centro sportivo con spogliatoi	Via L. Da Vinci	31.000,00
9. Ambulatorio dispensario	P.zza Marco Biagi	6.500,00
10Deposito materiale vario	via Lombardia	
11.Minialloggi per anziani	via fratelli Ferrandi	
12.Cimitero località Corneliano Bertario	Via Lodi strada dir. Per Comazzo Loc. corneliano Bertario	11.500,00
13.Cimitero località Cavaione	S.P. 39 Cerca Vecchia	11.500,00
14.Cimitero Truccazzano	S.P. n. 14 Rivoltana	18.000,00
15.Cimitero Albignano	S.P. n 104 via per Cassazno	18.000,00
16.centro sportivo con spogliatoi e docce	via A. Moro fraz Albignano	16.500,00
17.Centro Civico La Marianna", ambulatorio, palestra	Via Scotti/via Lombardia	
18. Ponte sul canale muzzza	Rivoltana	
19.Fontana e arredo urbano	Piazza Roma	
20. Centro sportivo con spogliatoi	Strada prov. 101 loc.Cavaione	11.500,00
21. piattaforma ecologica	Via Grandi loc. Cavaione	54.000,00
22. arredo urbano	tutto il territorio comunale	
23. Ex scuola elementare e palestra scuola Loc Albignano	via pio xii fraz Albignano	
24.Nuova Scuola elementare loc Albignano	ViaPio XII	100.000,00
25.scuola materna e cucina loc Albignano	via pio xii fraz albignano	80.000,00
26.scuola materna e mensa Truccazzano	Via quasimodo/via Leonardo Da Vinci	140.000,00
27.Scuola Media, palestra Comunale Truccazzano	Via Quasimodo	165.000,00
28. scuola elementare Truccazzano	Via Leonardo da Vinci	105.000,00
29. Fontana via del Santuario	Via del Santuario (lottizzazione Colli Rondolino soc. Libonia srl)	300.000,00
		1.709.500,00

3)Ricorso dei Locatori

250.000,00 (duecentocinquantamila/00) Euro quale somma assicurata per il Ricorso dei locatori come descritto nelle condizioni Particolari all' Art. 32, **nella forma a primo rischio assoluto**

4) Ricorso Terzi

1.000.000,00 (Unmilione/00) Euro quale somma assicurata per il Ricorso Terzi come descritto nelle condizioni particolari all'Art. 33, **nella forma a primo rischio assoluto**

5) Perdita pigioni

100.000,00 (Centomila/00) Euro quale somma assicurata per la perdita pigioni come specificato all'Art. 24, **nella forma a primo rischio assoluto**

6) Titoli di credito, carte valore e bollati

50.000,00 (cinquantamila/00) Euro quale somma assicurata per i titoli di credito, carte valore e bollati contenuti negli immobili descritti al punto 1) dell'Art. 10 "Descrizione dei beni assicurati".

7) Opere d'arte o artistiche

zero

8) Onorari periti

15.000,00 (quindicimila/00) Euro per Onorari periti descritti nella condizione particolare all'Art. 34, **nella forma a primo rischio assoluto**

9) Ricerca rottura acqua condotta

10.000,00 (Diecimila/00) Euro per ricerca rottura acqua come descritta nella condizione particolare all'Art. 35, **nella forma a primo rischio assoluto**

10) Acqua piovana

100.000,00 (Centomila/00) Euro per i danni causati da acqua piovana come descritta nella condizione particolare all'Art. 36, **nella forma a primo rischio assoluto**

11) Danni da gelo

100.000,00 (Centomila/00) Euro per danni da gelo come descritti nella condizione particolare all'Art. 37, **nella forma a primo rischio assoluto**

12) Ricostruzione archivi e documenti

26.000,00 (Ventiseimila/00) Euro per la ricostruzione archivi e documenti come descritta nella condizione particolare all'Art. 38, **nella forma a primo rischio assoluto**

13) Differenziale storico artistico/ Opere di abbellimento

14) Cristalli 10.000,00 (Diecimila/00) Euro per i cristalli come descritti nella condizione particolare all'art32A) **nella forma a primo rischio**

RIEPILOGO DELLE GARANZIE E DELLE SOMME ASSICURATE:

1 Fabbricato	14.334.000,00
2 Contenuto	1.709.500,00
3 Ricorso dei locatori	250.000,00
4 Ricorso terzi	1.000.000,00
5 Perdita pigioni	100.000,00
6 Titoli di credito, carte valori e bollati	50.000,00
7 Opere d'arte o artistiche	0,00
8 Onorari periti	15.000,00
9 Ricerca rottura acqua	10.000,00
10 Acqua piovana	100.000,00
11 Danni da gelo	100.000,00
12 Ricostruzione archivi e documenti	26.000,00
13 Differenziale storico artistico/opere di abbellimento	00
14 cristalli	10.000,00
Totale delle somme assicurate	17.604.500,00

RIEPILOGO DELLE TASSAZIONI APPLICATE ALLE SOMME ASSICURATE :

GARANZIE PRESTATATA	tasso applicato per mille
1 Fabbricato	
2 Contenuto	
3 Ricorso dei locatori	
4 Ricorso terzi	
5 Perdita pigioni	
6 Titoli di credito, carte valori e bollati	
7 Opere d'arte o artistiche	
8 Onorari periti	
9 Ricerca rottura acqua	
10 Acqua piovana	
11 Danni da gelo	
12 Ricostruzione archivi e documenti	
13 Differenziale storico artistico/opere di abbellimento	
14 Cristalli	

RIEPILOGO DEI SOTTOLIMITI , DEGLI SCOPERTI E DELLE FRANCHIGIE:

Garanzia prestata	Sottolimito assicurato	scoperti	Franchigia
Beni mobili	15.000,00 per ogni oggetto d'arte, o simile	nessuno	Non applica si
Spese di demolizione e trasporto	10 % della somma assicurata per ogni singola partita.	nessuno	Non applica si
Fenomeno elettrico	52.000,00 per singolo sinistro e per anno	nessuno	150,00
Danni ai fissi ed infissi da furto	50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	nessuno	Non applica si
Tumulti,scioperi,sommosse, atti Vandalici o dolosi	70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita	10%	1.500,00
Terrorismo e sabotaggio	50% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita	10%	2.500,00
Eventi atmosferici	70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita	10%	2.000,00
Sovraccarico neve	40% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna ubicazione assicurata,	10%	2.500,00
Alluvioni, inondazioni e allagamenti	40% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna ubicazione assicurata, con il massimo sinistro/anno di € 5.000.000,00	10%	5.000,00
Terremoto	50% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita	10%	5.000,00
Assicurazione parziale - deroga alla proporzionale	20% delle somme assicurate	nessuno	Non applica si
Modifiche agli enti assicurati	5.000.000,00per ente assicurato	nessuno	Non applica si
Enti presso terzi	10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di 100.000,00 per ciascuna ubicazione	nessuno	Non applica si
Ricerca rottura acqua	Non si applica	nessuno	250,00
Acqua piovana	Non si applica	nessuno	500,00
Gelo	Non si applica	nessuno	500,00

Anticipi indennizzi	50 % dell'indennizzo con il minimo di 100.000,00 ed il massimo anticipo di 2.600.000,00	nessuno	Non si applica
---------------------	---	---------	----------------

Art 10) DESCRIZIONE DEI BENI ASSICURATI

- a) **BENI IMMOBILI**, intendendosi per tali i fabbricati di proprietà del Comune di di seguito denominato Amministrazione, o i fabbricati in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione, o dalla stessa dati in uso a qualsiasi titolo a terzi, che siano costruzioni edili, anche se storici od artistici, compresi fissi, infissi, (per fissi ed infissi si intendono serramenti in genere, porte, pannelli di copertura, canali di gronda, scossaline e pluviali purché fissati all'immobile assicurato), opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazioni, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti tecnologici in genere, installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi, statue, parquet, tappezzerie e moquette e facenti parti dei fabbricati. I fabbricati sono adibiti a destinazioni diverse e sono costruiti in diverse ubicazioni e in modo variegato, con piani interamente interrati e/o seminterrati ed elevati fuori terra per diversi piani e per diverse altezze. I fabbricati sono costruiti in materiali diversi sia incombustibili che combustibili. Inoltre, si intendono immobili anche le aree e gli arredi urbani di proprietà o a qualsiasi titolo in uso all'amministrazione, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo boschi, parchi, ponti, giochi per bambini, panchine, lampioni e simili attrezzature, esclusi gli impianti di reflusso.
- b) **BENI MOBILI**, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà del Contraente che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, nonché le cose di terzi che il Contraente abbia in uso o affitto o in custodia, gli arredi, i macchinari, le attrezzature, i libri e volumi, il materiale di cancelleria, le merci speciali quali celluloidi, microchip, archivi, documenti, disegni, registri e simili, le merci, le sostanze e i prodotti in genere compresi quelli esplosivi, e quelli infiammabili (in base alle norme di cui al D.M.17 dicembre 1977 e successive modificazioni e/o leggi sostitutive), e quant'altro utilizzato per lo svolgimento delle attività svolte, anche se poste a qualsiasi titolo all'aperto. Inoltre, si considerano beni mobili le opere d'arte o artistiche, i quadri d'arte o artistici, e quant'altro sia assimilabile al concetto d'arte o di artistico". Si precisa che la Società, in caso di sinistro risarcibile a termine di polizza, rimborserà fino alla concorrenza della somma di € 15.000,00 (Quindicimila/00) per ciascun oggetto d'arte e/o artistico per pezzo di collezione o raccolta, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza, i danni subiti dagli stessi oggetti.
- c) **TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORE E BOLLATI** (che si specifica sono considerati beni mobili), intendendosi per tali monete, denaro contante, assegni bancari e/o circolari, valori bollati, buoni mensa, biglietti di trasporto pubblico, diritti di segreteria, titoli di credito, qualsiasi carta rappresenti un valore, oltre alle carte di identità e passaporti, e per i quali si procederà ad indicare la somma assicurata con apposita partita al punto 6) dell'Art. 9 "Partite assicurate".

ART. 11) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione
- Implosione
- Scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti, o cose trasportate
- Sviluppo di fumi, gas, vapori (anche se originati da beni diversi da quelli assicurati); mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che

abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di mt. 30 da essi; fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti tecnologici.

La Società indennizza altresì:

- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio compresi quelli arrecati agli impianti fissi di estinzione.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica le macerie ed i residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% (dieci percento) della somma assicurata nella partita che assicura il danno.
- Rischio locativo, intendendosi per tale quanto imputabile in conseguenza delle Responsabilità Civile che grava sul Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C. per danni ai fabbricati (oppure ai locali) o ai beni mobili di proprietà di terzi, condotti in locazione dal Contraente o in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Contraente e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente titolo.

ESTENSIONI DI GARANZIA

La Società risponde altresì per danni materiali e diretti verificatisi in occasione di:

- a) **Fuoriuscita di acqua**, a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento con esclusione dei danni derivanti da acqua piovana o rigurgiti di fogna.
- b) **Fenomeno elettrico**: la Società risponde, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati compreso il fulmine.

La Società non risponde dei danni:

1. causati da usura o da carenza di manutenzione;
2. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova.
3. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 150,00 (Centocinquanta/00);
 - La somma assicurata, per singolo sinistro e per anno assicurativo, è pari a € 52.000,00 (Cinquantaduemila/00).
- c) **Bang Sonico**, per i danni causati ai beni immobili e mobili assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
 - d) **Danni ai fissi ed infissi da furto** : la garanzia viene estesa fino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per anno assicurativo ai danni arrecati ai fissi ed infissi a seguito di furto e/o tentato furto .
 - e) **Caduta satelliti o corpi celesti**: la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie, o da altri corpi volanti.
 - f) **Autocombustione**: la Società risponde dei danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.
 - g) **Urto dei veicoli stradali**: la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni immobili e/o mobili assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.
 - h) **Collasso strutture** : La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati dovuti a cedimenti e/o collasso delle strutture delle costruzioni con esclusioni dei danni causati da o conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, nonché al normale assestamento che crea rottura nelle pavimentazioni, fondazioni, pareti, tetti, solai e soffitti.
 - i) **Smottamento e/o franamento del terreno** : La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di smottamento e/o da franamento e/o da cedimento del terreno. La Società non risponde se smottamento e/o franamento e/o cedimento sono determinati: da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o di pendii artificiali creati con

lavori di scavo o di riporto; da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno medesimo; da fenomeni vulcanici; da lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, strade, sentieri, gallerie, minieri, ponti, strade ferrate, bacini artificiali, riserva d'acqua, dighe, condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi manufatti; da valanghe e slavine.

La garanzia viene estesa fino alla concorrenza di € 250.000,00 (Duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno assicurativo ai danni arrecati da smottamento e/o franamento del terreno e/o cedimento del terreno.

ART. 12) ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- c) determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane ed alluvioni.
- d) causati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato.
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**ART 13) BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto di risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti il rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso e del maggior premio.

ART. 14) FUMO

La Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati ai beni mobili ed immobili assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

ART. 15) POLIZZA LEASING

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi i fabbricati, i macchinari e le attrezzature appoggiati a contratti "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.

ART. 16) TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI.

A parziale deroga dell'art. 12) lettera a) "Esclusioni" delle C.G.A. La Società risponde

- a) Dei danni materiali e diretti causati ai beni mobili ed immobili assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, dimostrazione di folle, atti vandalici o dolosi di terzi;
- b) Degli altri danni materiali e diretti causati ai beni mobili ed immobili assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) Da rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;

- c) Causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- d) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La garanzia della presente condizione particolare, viene prestata previa detrazione per ogni sinistro e singola ubicazione di un importo pari al 10%(dieci percento) dell'indennizzo medesimo con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 1.500,00 (Millecinquecento/00); in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, importo superiore al 70% (settanta percento) della somma assicurata, rispettivamente, per singola partita.

ART. 17) TERRORISMO E SABOTAGGIO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da: atti di terrorismo o di sabotaggio.

Agli effetti della presente clausola, per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Agli effetti della presente clausola, per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Sono escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti, nonché ogni eventuale perdita conseguente.

Agli effetti della presente garanzia:

-il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni sinistro e singola ubicazione di un importo pari al 10% (dieci percento) dell'indennizzo medesimo con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00);

-in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, un importo superiore al 50% (cinquanta percento) della somma assicurata per singola ubicazione.

L'impresa ed il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente clausola con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte dell'impresa questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 18) EVENTI ATMOSFERICI

La Società a parziale deroga dell'art 12) lettera c) " Esclusioni" delle C.G.A., risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni mobili ed immobili assicurati da tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, temporale, vento o cose da esso trascinate, grandine, accumuli di neve, nonché quelli causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici .

La garanzia viene prestata previa detrazione per ogni sinistro e per singola ubicazione di un importo pari al 10% (dieci percento) dell'indennizzo medesimo con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 2.000,00 (Duemila/00);

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, importo superiore al 70% (settanta percento) della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

ART. 19) SOVRACCARICO DI NEVE

La Società a parziale deroga dell'art 12) lettera c) " Esclusioni" delle C.G.A., risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati da:

- valanghe e slavine,
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

1. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 2.500, (duemilacinquecento/00);
2. in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, importo superiore al 40% (quaranta per cento) della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna ubicazione assicurata.

ART.20) ALLUVIONI, INONDAZIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi - a parziale deroga dell'art. 12) lettera c) " Esclusioni" delle C.G.A. - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali sono causati da terremoto e da evento atmosferico

La Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimenti o smottamenti del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- a beni mobili all'aperto;

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10%(dieci per cento) dell'indennizzo medesimo con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 5.000,00 (Cinquemila/00)
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, importo superiore al 40% (quaranta per cento) della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna ubicazione assicurata, con la somma massima sinistro/anno di € 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00)

ART. 21) TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 12) "Esclusioni" delle C.G.A. si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - la Società non risponde dei danni:

1. causati da esplosione, emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
2. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;

3. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati,
4. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
5. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'indennizzo medesimo con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 5.000,00 (Cinquemila/00). In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, importo superiore al 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna ubicazione assicurata.

ART. 22) COLAGGIO D'ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI D'ESTINZIONE

La Società risponde: dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua e o liquidi estinguenti a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati da gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

ART. 23) ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle attività di cui agli ART. 41) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E MANDATO DEI PERITI e ART. 42) VALORE A NUOVO - BENI MOBILI ED IMMOBILI risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato e quello risultante al momento del sinistro, qualora detta proporzione è inferiore al 20% (venti per cento), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza lo stesso sarà indennizzato senza l'applicazione della proporzione precedentemente descritta cosiddetta regola proporzionale (Assicurazione parziale).

ART. 24) PERDITA DELLE PIGIONI

Se il fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno. Nel caso che i locali rimasti danneggiati siano quelli occupati dall'Assicurato –in qualità di proprietario o a qualsiasi altro titolo – la Società rifonderà l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

ART. 25) ISPEZIONI DELLE COSE ASSICURATE - PROSIEGUO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società le indicazioni e le informazioni necessarie alla copertura del rischio assicurativo garantito dalla presente polizza

Fermo quanto disposto dalle C.G.A. riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nelle eventualità di un sinistro, e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire l'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento danni.

ART. 26) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'Assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

ART. 27) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente, purché lo stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile dell'evento che ha originato il danno indennizzabile ai sensi della presente polizza .

ART. 28) MODIFICHE AGLI ENTI ASSICURATI

E' in facoltà dell'Assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati, aggiungendo se del caso anche nuovi fabbricati che resteranno compresi nel valore già previsto nella corrispondente partita senza che l'Assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società, fino ad un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ente assicurato.

ART. 29) AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI VALORI ASSICURATI

Premesso che:

Il Contraente si obbliga a fornire alla Società alla scadenza di ogni periodo di assicurazione un elenco dei beni aggiornati nei suoi componenti, mobili ed immobili e nei rispettivi valori determinati secondo l' ART. 42) VALORE A NUOVO - BENI MOBILI ED IMMOBILI delle condizioni generali di assicurazione (norme per la gestione dei sinistri).

Si precisa che:

In deroga all'art 1 " variazioni del rischio" delle C.G.A., la Società si obbliga a ritenere assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente, anche quei beni acquisiti dal Contraente, od allo stesso trasferiti ope legis nel corso del periodo di assicurazione, nel limite del 30% della somma totale riferita, a quel gruppo di rischio e comunicata alla Società con l'ultimo elenco aggiornato.

Ciò vale espressamente agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C.

ART. 30) ENTI PRESSO TERZI

Si prende atto che gli enti descritti alla partita "contenuto" si intendono assicurati per non oltre il 10% (dieci per cento) della somma assicurata, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate, col massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna ubicazione.

ART 31) DOLO E/O COLPA GRAVE

la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia , determinati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE OPERANO A CONDIZIONE CHE VENGANO RICHIAMATE NELL'ARTICOLO 9 " PARTITE ASSICURATE" NEI LIMITI DELLE SOMME ESPRESSAMENTE ASSICURATE NELLO STESSO ARTICOLO 9 " PARTITE ASSICURATE"

ART 32) RICORSO DEI LOCATORI

La Società si obbliga a tenere indenne per quanto imputabile al Contraente e/o Assicurato per le conseguenze della Responsabilità Civile del Contraente e/o Assicurato nella sua qualità di locatore dei fabbricati (oppure dei locali), per i danni causati alle cose dei locatari o di terzi, compresi i danni verso le cose di terzi dei quali debbano rispondere i locatari stessi.

ART 32A) CRISTALLI

La società assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo,specchio, vetro, vetro antisfondamento, vetro temperato, vetro termico, materiale sintetico e similari (escluse cornici, intelaiature e lastre aventi particolare valore artistico o di affezione) compreso il costo della messa in opera, le decorazioni e le iscrizioni, collocate ed installate nei luoghi indicati nella presente polizza, siano esse di proprietà o di terzi, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, sempreché alla data di entrata in vigore della presente polizza esse siano integre ed esenti da difetti. Le rigature o segnature, screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi

di polizza. I danni di rottura derivanti da furto, incendio, fulmine, scoppio di gas per uso domestico, di apparecchi a vapore e di impianti a termosifone vengono soltanto se gli oggetti danneggiati non sono già coperti di assicurazione per i rischi suddetti. Sono comprese le rotture derivanti dalle scosse provocate da aerei che superino il muro del suono.

ART. 33) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne per le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sul Contraente e/o Assicurato, ai sensi di legge e degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose e beni mobili e beni immobili di terzi da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza. Sono compresi nei terzi i vicini i coinquilini, i condomini, i proprietari dei beni immobili o dei beni mobili locati o in uso a qualsiasi titoli all'amministrazione Contraente. Si intendono, inoltre, compresi i danni da interruzione o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio, e a tutte le attività lavorative o a tale termine ascrivibili, causati a seguito di interruzione o sospensioni di attività, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 35% (trentacinque per cento) del massimale assicurato per il ricorso terzi.

ART 34) ONORARI PERITI

la Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli oneri di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.), nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

ART 35) RICERCA ROTTURA ACQUA

La Società in caso di danno da "fuoriuscita di acqua" risarcisce anche le spese per:

- demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua;
- riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia assoluta di 250,00 (Duecentocinquanta/00) per ogni sinistro.

ART. 36) ACQUA PIOVANA

LA Società si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "Acqua Piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione :

- i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- i danni indiretti consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie.
- i danni a cose poste all'aperto.

La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia assoluta di € 500,00 (Cinquecento euro/00) per ogni sinistro.

ART. 37) GELO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture provocate dal gelo.

La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia assoluta di € 500,00 (Cinquecento/00) per ogni sinistro.

ART. 38) RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI E DOCUMENTI.

La Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi e documenti distrutti o danneggiati, quali celluloidi, microchip, archivi, documenti, disegni, registri, e simili.

ART 39) DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO/ OPERE DI ABBELLIMENTO

Ad integrazione delle somme assicurate per la partita Beni Immobili e/o Mobili, La Società presta la propria garanzia , fino alla concorrenza degli importi e per gli enti (Immobili e/o Mobili in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione), descritti al punto 10 dell' ART. 9) " PARTITE ASSICURATE" per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico – artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino a

nuovo, previste dalla clausola ART 42) VALORE A NUOVO -BENI MOBILI ED IMMOBILI. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti, etc.) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio alla Società. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e restauro, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza dei beni Storici e Culturali (o suo corrispondente) competente nel territorio ove è collocato l'ente danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

Le somme assicurate dalla seguente condizione particolare sono da intendersi nella forma a "Primo rischio assoluto" e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art 23) "Assicurazione Parziale – Deroga alla Proporzionale"

NORME VALIDE PER LA GESTIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 40) OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Contraente o l'Assicurato in caso di sinistro deve:

- A. Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; si precisa che le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile
- B. Comunicare la denuncia del sinistro per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, con l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'evento. L'Assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
- C. Fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento del sinistro, il luogo, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, ed inviarne copia alla Società.
- D. Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna.

Ove poi risulti che egli abbia agito con colpa grave, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 41) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E MANDATO DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

Direttamente dalla Società o da un perito dalla stessa incaricato, con il Contraente o da persona designata dal Contraente, oppure in caso di non raggiungimento dell'accordo sul danno indennizzabile, a semplice richiesta inoltrata da una delle due parti, fra due periti, nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, i quali provvederanno a nominare un terzo perito qualora si verificasse un disaccordo fra loro. In questo caso le decisioni sono prese a maggioranza. Nel caso una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha residenza il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Il mandato dei periti consiste: nell'indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; nel verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri dell'ART. 42 VALORE A NUOVO - BENI MOBILI ED IMMOBILI nel procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero. I periti provvederanno ad apposito verbale delle attività espletate, con allegato il dettaglio delle stime effettuate, in duplice esemplare, una per ognuna delle parti.

ART. 42) VALORE A NUOVO - BENI MOBILI ED IMMOBILI

Convenzionalmente si stabilisce che per valore a nuovo debba intendersi:

- per beni immobili: la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

- per beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure equivalenti per rendimento economico e/o funzionale, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali.

Ciò premesso, le parti convengono di stipulare il contratto conforme all'indicata clausola Valore a Nuovo alle seguenti condizioni:

a) in occasione di sinistro:

- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità, verrà commisurato al **Valore Commerciale del Bene**, con l'aggiunta di un supplemento economico che sommato al valore commerciale formi l'integrale risarcimento del valore a Nuovo intendendosi lo stesso indennizzo pari, per i fabbricati, al costo di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali o equivalenti, sia nella stessa area che su aree analoghe, e per i beni mobili il costo di rimpiazzo e o sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico e/o funzionale, comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.
- Ai fini del presente comma si precisa che per **Valore Commerciale** si intende l'apprezzamento effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso.

b) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata.

c) Il pagamento del supplemento è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo, sulla stessa area o su altra area del territorio nazionale, per i beni mobili, nel caso di beni immobili lo stesso pagamento del supplemento verrà ripartito in base agli stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

ART. 43) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

ART.44) INDENNIZZO SEPARATO

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 43 delle C.G.A. "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 45) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto ad ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta percento) dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila/00) l'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.600.000,00(duemilioneiseicentomila/00). L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

ART.46) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare la sua quota in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 47) LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quelle assicurate

ART.48) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

L'Assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Amministrazione Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART 49) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti, fornitrice/i dei servizi assicurativi assume/mono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art.3 della legge 136/2010 e successive modifiche

La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti si impegna/ano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL CONTRAENTE:

COMPAGNIA D'ASSICURAZIONE

LA LIBRA BROKER FIRMA PER CONFERMA ACCETTAZIONE INCARICO NEI MODI E NEI TERMINI DELLA CLAUSOLA BROKER all'Art 8)

Il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli di polizza:

- Art. 3) FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- Art. 4) SCADENZA DEL CONTRATTO
- Art. 6) RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENZE
- Art 8) CLAUSOLA BROKER
- Art. 40) OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
- Art. 41) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E MANDATO DEI PERITI

Il Contraente dichiara inoltre di avere preventivamente preso nota del contenuto del modello “Informativa del Contraente” della D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 del quale gli è stata consegnata copia.

IL CONTRAENTE:

**TABELLA PROVVISORIALE ALLEGATA AI CAPITOLATI SPECIALE DI POLIZZA
(ALLEGATI 1,2,3,4,5,6,7,8) DELLA PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO
FIDUCIARIO,**

**PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO, ART. 125 D.LGS 163/2006, DEL
COMUNE DI TRUCCAZZANO – PERIODO 01/01/2014-31/12/2016.**

Rami e sottorami	% sul Premio imponibile
R.C.Auto	10
Libro Matricola Rca + F e I + G.A.	10
Kasco Veicoli	10
Infortuni	20
Elettronica	15
Furto	19
Incendio	20
Responsabilità civile Patri. Dirigenti	15
Tutela Legale	15
RCG	18